

Prot. n. _____ del _____

Egr. Professionista

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GARA, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 PER L'AFFIDAMENTO AI VINCITORI DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI EX ART. 24 DEL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2021, N. 233 DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ““DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANACE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANACE” , *(FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – M2C3II.1* “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”).
CIG 99320803B3 - CUP F61B22000850006”

PREMESSE

Con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14, sono state approvate le graduatorie e l'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*”; in particolare nelle suddette graduatorie è compreso l'intervento di DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANACE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANACE”“CUP F61B22000850006”.

Con atto D.G.C. n. 161 del 11.10.2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e il soggetto attuatore Comune di Pomaranace per l'intervento in premessa ammesso a finanziamento.

Che il suddetto accordo è stato successivamente sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Sindaca del Comune di Pomarance Avv. Ilaria Bacci pervenuto al protocollo tramite PEC in data 19/10/2022 al prot. 10525;

Ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in data 1° luglio 2022 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzato ad acquisire gli studi di fattibilità tecnico-economica delle scuole innovative ammesse a finanziamento; il concorso era articolato in due gradi e suddiviso per aree geografiche: il primo grado era finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali; il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, era invece volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi.

Con nota prot. 23753 del 24/02/2023, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. n. 2272 del 28/02/2023, il competente Ministero ha comunicato la conclusione di detta procedura concorsuale definendo le modalità con le quali i Soggetti attuatori potevano scaricare dal portale dedicato i progetti di fattibilità redatti dai vincitori del concorso, senza peraltro indicare compiutamente i nominativi dei professionisti.

Ai sensi del sopra citato art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e novellato dall'art. 24, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, *“Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi.”*

Luogo di svolgimento delle prestazioni: Pomarance [codice NUTS ITE17].

CIG 99320803B3 - CUP F61B22000850006 - CUI: L00347520504202300009

Il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'esecuzione è l'arch. Roberta Costagli – Direttore del Settore gestione del Territorio del Comune di Pomarance con sede in Piazza Sant'Anna, 1 56045 Pomarance PI r.costagli@comune.pomarance.pi.it tel 058862351

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione.

Nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana

<https://start.toscana.it>, ove sono pubblicati i documenti di gara, compreso il formulario DGUE da compilare. *Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato nel rispetto delle norme tecniche descritte nel documento presente su START al link <https://start.toscana.it/site-references/progetto> e nel manuale di istruzioni anch'esso consultabile al link presente sull'home page della piattaforma. Gli operatori economici devono essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.*

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Modulistica per la partecipazione alla gara:

Modello 1 - domanda di partecipazione;

Modello 2 - DGUE;

Modello 3 – dichiarazioni soggetto ausiliario;

Modello 4 – dichiarazione titolare effettivo;

Modello 5 – dichiarazione assenza conflitto di interesse;

Modello 6 - schema per indicazione dei servizi svolti (requisiti di capacità tecnica e professionale);

- 3) “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” del Comune di Pomarance approvato con Delibera di Giunta n. 205 del 16/12/2013

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma telematica “Start” all’indirizzo <https://start.toscana.it>.

La documentazione tecnica di progetto deve essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022 n. 256 (pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale n. 183 del 6.8.2022) recante “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”.

2.2 Chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, entro le ore **10:00** del giorno , attraverso la sezione “Chiarimenti” della Piattaforma telematica

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, in formato elettronico, almeno **4 (quattro) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma “Start”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione “*Comunicazioni*” della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la condotta del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Solo nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema la stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di chiarimenti anche solo a mezzo pec (comune.pomarance@postacert.toscana.it).

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma “*Start*”, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76 del Codice.

Salvo quanto disposto al paragrafo 2.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici (incluse quelle rese ai sensi dell’art. 76, commi 2 e 5, del Codice) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- 1) attraverso i canali dedicati (Inserimento documentazione di gara e “*Comunicazioni*”) all’interno della Piattaforma telematica;
- 2) attraverso la Piattaforma telematica all’indirizzo PEC/posta elettronica inserito dal concorrente in sede di registrazione e riportato nella documentazione di gara (si consiglia, pertanto, di verificare la presenza e la correttezza dell’indirizzo inserito nell’apposito campo);
- 3) all’indirizzo PEC dell’ente comune.pomarance@postacert.toscana.it

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il ritardo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti i consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI, OGGETTO, IMPORTI E FINANZIAMENTO OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI AL PNRR

3.1 Suddivisione in lotti.

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è suddivisibile in lotti in ragione delle caratteristiche e delle peculiari modalità esecutive del servizio che impongono una gestione unitaria ed

organica dello stesso a cura del medesimo operatore economico nonché omogeneità e coerenza nell'espletamento delle prestazioni.

3.2 Oggetto, importo e finanziamento.

Oggetto dell'affidamento è la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo di progettazione antincendio, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progetto e servizi correlati nonché direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni accessorie, come specificate nel prosieguo, per l'attuazione dell'intervento denominato, **DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANCE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI POMARANCE** : nei servizi suddetti sono incluse le indagini conoscitive per la caratterizzazione geologica del terreno di fondazione nonché la predisposizione delle istanze per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni prescritte (ad esempio, autorizzazione sismica preventiva, verifica preventiva dell'interesse archeologico) e dei documenti da elaborare anche anticipatamente in vista dello svolgimento della conferenza dei servizi sul progetto definitivo.

L'appalto in argomento è finanziato con le risorse assegnate dall'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, dunque, con fondi del Ministero dell'Istruzione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. giusta decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Pianonazionale di ripresa e resilienza 4 maggio 2022, n. 13.

In sede di candidatura dell'intervento, la scheda progettuale prevedeva un importo complessivo del Q.E. pari ad € 3.900.000,00, di cui € 2.857.000,00 per lavori, compresi la demolizione dell'edificio esistenti ed i costi della sicurezza, ed € 1.043.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, comprendenti IVA, spese tecniche ed imprevisti.

Dal progetto di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di ““Demolizione della scuola Primaria Marco Tabarrini di Pomarance e ricostruzione in situ di un edificio ad uso scolastico da destinare a scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Pomarance” caricato e redatto dall'Arch. Nicolò Calandrini vincitore del Bando di progettazione espletato dal Ministero dell'Istruzione e del merito sul portale FUTURA , approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 11/05/2023, si evince che la cifra totale per la realizzazione della nuova scuola è pari a € 4.628.922,00, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori:

Opere edili	€ 1.859.108,97
Opere in XLAM	€ 590.331,73
Impianti	€ 912.526,00
Totale opere	€ 3.361.966,70

Oneri della sicurezza	€ 100.859,00
Totale importo lavori	€ 3.462.825,70
<i>Somme a disposizione:</i>	

IVA 10% sui lavori	€ 346.282,57
Incarichi professionali	€ 411.126,97
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 60.946,00
CNPAIA 4%	€ 16.445,08
IVA 22% su incarichi professionali	€ 94.065,85
Pubblicità	€ 5.000,00
Imprevisti IVA compresa	€ 141.421,00
Indagini geognostiche	€ 11.636,83
Allacci e forniture	€ 10.000,00
Verifica della Progettazione	€ 40.000,00
Accantonamento per accordi bonari e revisione prezzi	€ 28.172,00
Oneri per richiesta pareri	€ 1.000,00
Totale somme a disposizione	<u>€ 1.166.096,30</u>

Totale generale	€ 4.628.922,00
------------------------	-----------------------

L'importo dei lavori è pari a € 3.462.825,70; su tale base il Rup ha stimato, ai sensi del del D.M. 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, da ora "Codice"), i corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi in argomento.

L'importo è stato già ribassato del 20%

Ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, l'importo dei lavori è stato suddiviso nelle categorie e ID riportate nella tabella n. 2.

Il CPV è 71250000-5 "Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione".

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto (c.f.r. TAB. 3 Concorso di progettazione)

Descrizione delle prestazioni (parcelle e spese generali di studio)	Importo
<i>PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELAZIONE GEOLOGICA (ID Opere E.08, S.03, IA.02, IA.03)</i>	€ 143.945,77

<i>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZAIN FASE DI PROGETTAZIONE (ID Opere E.08, S.03, IA.02, IA.03)</i>	€ 111.354,14
<i>DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZAIN FASE DI ESECUZIONE (ID Opere E.08, S.03, IA.02, IA.03)</i>	€ 194.238,52
Importo totale prestazioni (comprese spese 10,00%)	€ 449.538,43
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20% (ex lex specialis concorso di progettazione)	€ 359.630,74

L'importo del compenso è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo e remunerativo di ogni attività: in nessun caso, pertanto, potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio, al di fuori delle somme poste a base di gara a titolo di spese e oneri accessori, quantificati come sopra indicato.

Nelle successive tabelle è riportato l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee guida n. 1, parte III, paragrafo 2.2].

Si rappresenta che le prestazioni sono state ricalcolate sull'importo dei lavori desunto dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 11/05/2023, ed adeguate al D.M. 17.06.2016, a parziale rettifica di quanto stabilito nell'ambito del concorso di progettazione in due gradi esperito dal Ministero dell'Istruzione, ed in particolare di quanto riportato nelle Tabelle 3 e 4 ad esso allegate.

Tabella 2 – Determinazione analitica dei corrispettivi

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3, d.m. 17.06.2016)	Importo	Spese e oneri 10,00%
EDILIZIA: E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca	0,95	€ 1 602 792,24	Progetto definitivo <i>QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23</i>	€ 54 648,08	€ 5 464,81
			Progetto definitivo (relazione geologica) <i>QbII.13</i>	€ 2 742,22	€ 274,22
			Progetto esecutivo <i>QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07</i>	€ 39 308,27	€ 3 930,83
			Esecuzione lavori <i>QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12</i>	€ 68 642,02	€ 6 864,20
			Certificato di prestazione energetica <i>QdI.05</i>	€ 2 876,21	€ 287,62
STRUTTURE: S.03 Strutture	0,95	€ 920 131,68	Progetto definitivo <i>QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23</i>	€ 30 478,92	€ 3 047,89
			Progetto definitivo (relazione geologica) <i>QbII.13</i>	€ 1 990,06	€ 199,01
			Progetto esecutivo <i>QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07</i>	€ 27 679,83	€ 2 767,98
			Esecuzione lavori <i>QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12</i>	€ 46 996,44	€ 4 699,64
			Certificato di prestazione energetica <i>QdI.05</i>	€ 1 866,04	€ 186,60

Categoria e ID delle opere	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3, d.m. 17.06.2016)	Importo	Spese e oneri 10,00%
IMPIANTI: IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	€ 422 516,30	Progetto definitivo QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	€ 14 548,46	€ 1 454,85
			Progetto definitivo (relazione geologica) QbII.13	€ 1 588,63	€ 158,86
			Progetto esecutivo QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	€ 13 310,30	€ 1 331,03
			Esecuzione lavori QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12	€ 20 894,07	€ 2 089,41
			Certificato di prestazione energetica QdI.05	€ 928,63	€ 92,86
IMPIANTI: IA.03 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	1,15	€ 517 385,48	Progetto definitivo QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.23	€ 22 879,87	€ 2 287,99
			Progetto definitivo (relazione geologica) QbII.13	€ 1 983,55	€ 198,36
			Progetto esecutivo QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	€ 20 932,64	€ 2 093,26
			Esecuzione lavori QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12	€ 32 916,64	€ 3 291,66
			Certificato di prestazione energetica QdI.05	€ 1 460,42	€ 146,04
			TOTALI	€ 408 671,30	€ 40 867,13
				€	449 538,43
			TOTALE Scontato del 20%	€	359 630,74

L'importo a base di gara pari ad € 359.630,74 è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A.

I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero), considerato che il servizio che si affida è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

La prestazione principale è quella relativa a “E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca”.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore totale stimato del presente appalto è pari ad € 374.015,97 comprensivo del contributo CNPAIA pari ad € 14.385,23.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla presente lettera d'invito oltre che delle eventuali modifiche richieste dalla stazione appaltante a seguito dei subprocedimenti di conferenza di servizi e verifica del progetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Ai sensi dell'art. 24, comma 8-bis, del Codice la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

I Progetti definitivo ed esecutivo devono essere sviluppati e redatti secondo le previsioni e completi dei contenuti minimi previsti dall'art. 23, commi 7 e 8, del Codice, dalla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezioni III e IV, del d.p.r. n. 207/2010 (da ora, Regolamento) e da tutte le leggi e norme di settore.

Nel servizio richiesto afferente alla progettazione definitiva ed esecutiva deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile ed appaltabile e per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti previsti dalla normativa applicabile al caso di specie (certificato di idoneità statica/sismica, certificato di agibilità, certificazione energetica NZeb meno 20% ecc.).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in sede di progettazione, devono essere prodotti, tra l'altro, i seguenti elaborati:

- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti e piano di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- relazioni ed elaborati funzionali all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni;
- tutti gli elaborati necessari alla verifica dell'applicazione dei CAM come disposto dal decreto del Ministero della Transizione ecologica 3 giugno 2022 e relativi allegati;
- documentazione di cui al d.lgs. n. 81/2008;
- certificazioni (energetica, acustica, impiantistica, antincendio, ecc.);
- documentazione richiesta ai fini del rispetto del principio di DNSH, relazione di sostenibilità dell'intervento (DNSH).

L'attività di **coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione è svolta secondo le previsioni di cui agli artt. 91 e 92 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

L'attività di **direzione lavori** è svolta nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 101 del Codice e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*.

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori ha effetto solo dalla data di inizio di esecuzione dei lavori: resta inteso che, qualora la stazione appaltante non dia corso, per qualsiasi motivo, alla realizzazione delle opere, nulla sarà dovuto all'affidatario in relazione alle predette attività.

3.3 Obblighi specifici connessi al PNRR.

L'intervento è inquadrato nell'ambito della MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, che prevede la sostituzione edilizia di n. 195 edifici scolastici con nuovi edifici entro il **30 giugno 2026**.

I target e le milestone da perseguire attengono alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico destinato a sede di scuola primaria e secondaria di primo grado previa demolizione della scuola Marco Tabarrini posta in Via Cercignani a Pomarance.

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto. Tra gli altri:

- a) obbligo di conseguimento dei *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
- b) principio del *“non arrecare un danno significativo”* (cd. *“Do No Significant Harm”* - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, ove pertinente; obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- d) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa *“Next Generation EU”*;
- e) superamento dei divari territoriali;
- f) rispetto e promozione della parità di genere (*gender equality*);

g) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

In particolare, **i documenti progettuali devono riportare specifiche indicazioni intese al rispetto del principio del DNSH** affinché sia possibile inserire, anche negli stati di avanzamento dei lavori, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto dello stesso. A tale riguardo, si precisa che l'investimento "1.1: *“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”* su cui ricade l'intervento oggetto del presente appalto è stato ricondotto al **“Regime 1 – “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”** (cfr. *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – cd. DNSH – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022”*, paragrafo I *“Mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede tecniche”*): **è pertanto necessario che l'edificio consegua l'obiettivo di consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB previsto dalla normativa nazionale che attua la direttiva europea 2010/31/UE mediante Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) post costruzione.**

Relativamente al rispetto del principio del DNSH, si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Trovano applicazione le misure per la **promozione dell'occupazione giovanile e femminile** di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del **“titolare effettivo”** onde consentire al Comune di Pomarance di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività (Modello 4). Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i *trust*, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Come precisato dalle *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* allegate alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.8.2022, n. 30 nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare

anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di **assenza del conflitto di interessi** (Modello 5). Nel caso in cui il "*titolare effettivo*" come sopra individuato non coincida con alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo. La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assurge a motivo di esclusione dalla gara.

Il presente appalto è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (**CAM**) di cui al d.m. 3 giugno 2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili. Gli interventi proposti devono rispettare, in fase di progettazione, gli adempimenti richiesti dal citato d.m. ai fini del rispetto dei "Criteri ambientali minimi di sostenibilità energetica ed ambientale (CAM)" attualmente in vigore (cfr. del capitolato speciale).

Gli elaborati progettuali devono essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (**BIM**), in modo da consentire l'utilizzazione di modelli in 3D digitali e il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita (dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E REVISIONE DEI PREZZI

4.1. Durata.

Il **progetto definitivo** deve essere consegnato entro **40 (quaranta) giorni**, naturali e consecutivi, a partire dalla stipula del contratto d'appalto ovvero a partire dalla data di formale avvio del servizio da parte del Rup/Direttore dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il suddetto progetto definitivo sarà sottoposto al subprocedimento della conferenza di servizi: alla conferenza indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

Il **progetto esecutivo** deve essere consegnato entro **20 (venti) giorni** dalla formale comunicazione del Rup/Dec di avvio della prestazione.

I termini massimi di progettazione sopra riportati non includono i tempi occorrenti alla stazione appaltante per la verifica del progetto consegnato né i tempi di istruttoria per il rilascio di pareri,

autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati e quant'altro necessario e propedeutico all'approvazione del progetto stesso.

In particolare, durante la verifica e validazione del progetto, eventuali prescrizioni andranno recepite negli elaborati progettuali entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

In caso di consegna di un **unico livello progettuale definitivo/esecutivo**, contenente gli elaborati richiesti per entrambi i livelli disgiunti, il termine di consegna è fissato in **55 (cinquantacinque) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla stipula del contratto d'appalto ovvero a partire dalla data di formale avvio del servizio da parte del Rup/Direttore dell'esecuzione. In tale caso gli elaborati necessari all'esperimento del subprocedimento di conferenza di servizi dovranno comunque essere predisposti in tempo utile, in base alle istruzioni impartite dal DEC.

Il progetto dovrà essere sottoposto con esito positivo al subprocedimento di conferenza di servizi ex Legge 7 agosto 1990, n. 241: in esito a tale subprocedimento le eventuali prescrizioni dovranno essere recepite aggiornando gli elaborati progettuali entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta ad adempiere. L'affidatario dell'incarico è tenuto al rispetto dei seguenti, ulteriori termini:

- a) per l'eventuale adeguamento del progetto definitivo/esecutivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti e della conferenza dei servizi o a seguito della verifica del livello di progettazione: giorni 10 (giorni), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, a cura del progettista affidatario, dell'ultimo parere rilasciato dagli organi di controllo o dell'ultima richiesta di adeguamento formulata dalla stazione appaltante;
- b) per l'eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione: giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, a cura del progettista affidatario, della richiesta di adeguamento del RUP.

Con riferimento all'incarico di **direzione lavori**, comprendente anche il **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, per la stima della relativa durata verrà assunto, come base di calcolo, il termine di ultimazione dei lavori previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo. Il tempo di esecuzione della prestazione sarà, dunque, pari all'effettiva durata prevista per il completamento dell'opera e l'adozione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo a cura della stazione appaltante, con annessi e conseguenti adempimenti.

A tal fine, si precisa che, in base alle scadenze dettate per la misura PNRR cui afferisce il presente appalto, i lavori, resta fissata inderogabilmente al **31/03/2026**.

Si specifica, altresì, che, tra la data di approvazione del progetto esecutivo e l'effettivo inizio della prestazione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, intercorrono le tempistiche di legge necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 113-bis del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (cfr. art. 12 del capitolato speciale).

4.2. Opzioni.

Il contratto d'appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 106 del Codice e, segnatamente, in caso di necessità di redigere perizie modificative e/o suppletive al progetto, purché non imputabile ad errori od omissioni nella progettazione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad **€ 374.015,97** di cui € 359.630,74 (al netto del pre-ribasso del 20% stabilito dalla lex specialis del concorso di progettazione esperimento dal Ministero dell'Istruzione e del Merito) per compenso professionale (incluse spese e oneri accessori) ed € 14.385,23 per cassa previdenza complementare, al netto di Iva.

4.3 Revisione dei prezzi.

Si applica la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (cfr. art. 17 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale).

5. SOGGETTI AMMESSI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Soggetti ammessi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti, singoli od associati, nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e per condicio fra i diversi soggetti abilitati;

- f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito, anche consorzi stabili di società) e GEIE;
- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle lettere a), b) c), d) ed e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della legge n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

5.2 Condizioni di partecipazione.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (da ora, aggregazione di retisti).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lettere g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi stabili possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato** ai consorziati designati dal consorzio stabile di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può

indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tale fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara mediante mandato, ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario del servizio di progettazione oggetto della presente gara non può partecipare agli appalti di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e gli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente. In caso di partecipazione di consorzi stabili la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.

n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999,

n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021 il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 (*"Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*).

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. In alternativa, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere caricati sulla Piattaforma in fase di presentazione della domanda (facoltativo). Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative, tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali, tramite i requisiti dei soci nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. Requisiti del concorrente.

a) Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- #### **b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro.

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:

- c) **iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3, **n. 3**, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

- d) **requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3, **n. 4**, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica:

- e) **requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3, **n. 5**, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua oppure
- consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita Iva, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista antincendio:

- f) **requisiti di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.** Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;

- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita Iva, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;

Per il tecnico competente in acustica:

- g) **requisiti di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.** Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita Iva, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

- h) Come stabilito al paragrafo 3.3.1 del bando di concorso di progettazione, i vincitori del concorso per ciascuna area dovranno dimostrare **un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall'art. 83, comma 4, lettera c), del Codice.**

In particolare, il vincitore dovrà presentare una copia, anche autocertificata ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, della propria polizza professionale con massimale pari almeno al 10% dei lavori da progettare.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del codice, il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- 1) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- 2) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

- i) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di protocollo della presente lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (1 volta)
<i>EDILIZIA: E.08</i> <i>Sanità, istruzione, ricerca</i>	<i>I/c</i>	<i>0,95</i>	€ 1.602.792,24	€ 1.602.792,24
<i>STRUTTURE:S.03</i> <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato</i>	<i>I/g</i>	<i>0,90</i>	€ 920.131,68	€ 920.131,68
<i>IMPIANTI: IA.02</i> <i>Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni</i>	<i>III/b</i>	<i>0,85</i>	€ 422.516,30	€ 422.516,30
<i>IMPIANTI: IA.03</i> <i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni</i>	<i>III/c</i>	<i>1,15</i>	€ 517.385,48	€ 517.385,48

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, delle categorie delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia di atti autorizzativi o concessori, di provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, di contratti di appalto o di concessione, di fatture relative al servizio prestato, di certificato di collaudo o di regolare esecuzione, di documentazione contabile dei lavori;
- altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare il requisito.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia di contratti di incarico e/o di fatture relative al servizio prestato;
- altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare il requisito.

j) **Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti** all'Architettura e all'Ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17 giugno 2016, con specifico riferimento a edifici scolastici, per un importo totale non inferiore a **0,4 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta.

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 <i>(Corrispondenza)</i>	G <i>(grado di complessità)</i>	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta (0,4 volte)
<i>EDILIZIA: E.08</i> <i>Sanità, istruzione, ricerca</i>	<i>I/c</i>	<i>0,95</i>	€ 1.602.792,24	€ 641.116,90
<i>STRUTTURE: S.03</i> <i>Strutture o parti di strutture in cementoarmato</i>	<i>I/g</i>	<i>0,90</i>	€ 920.131,68	€ 368.052,67
<i>IMPIANTI: IA.02</i> <i>Impianti meccanici a fluido aservizio delle costruzioni</i>	<i>III/b</i>	<i>0,85</i>	€ 422.516,30	€ 169.006,52
<i>IMPIANTI: IA.03</i> <i>Impianti elettrici e speciali aservizio delle costruzioni</i>	<i>III/c</i>	<i>1,15</i>	€ 517.385,48	€ 206.954,19

La comprova del presente requisito è fornita con le stesse modalità previste dalla precedente lettera i).

Per le categorie e ID E.08 ed S.03, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle cui si riferiscono i servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria "Impianti" – ID IA.02 e IA.03, ai fini della qualificazione, ai sensi delle Linee guida n. 1, non è applicabile il criterio di cui all'art. 8 del d.m. 17.6.2016 secondo cui "gradi di complessità

maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", poiché nell'ambito della categoria "Impianti" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati da "ID Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'ID "IA.03". Ciò si desume anche dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17.6.2016.

N.B. Si precisa quanto segue:

- per *"servizi analoghi"* si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- Anac ha chiarito che *"per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all'elenco di servizi (7.3 lett. i) ed ai servizi di punta (7.3 lett. j), la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento"*. Per l'effetto, **i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di protocollo della lettera di invito**; servizi non ancora conclusi alla data di protocollo della lettera di invito o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la *"quota parte"* di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti, **a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati**;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

- k) **Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro.**

Ai fini dell'espletamento dell'incarico è richiesta una struttura organizzativa minima composta dalle seguenti professionalità, nell'ambito dei soggetti (*persone fisiche*) di cui al d.m. n. 263/2016:

- 1) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi della Unione europea di appartenenza), quale **coordinatore del gruppo di progettazione e soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche**;
- 2) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'Unione europea di appartenenza), quale **progettista architettonico** [può coincidere con una delle altre figure previste];
- 3) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell'Unione europea di appartenenza), quale **progettista strutturale** [può coincidere con una delle altre figure previste];
- 4) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, oppure in possesso di diploma tecnico, **incaricato della progettazione impiantistica** [può coincidere con una delle altre figure previste, qualora in possesso dei relativi requisiti];
- 5) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008), quale **coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione** [può coincidere con una delle altre figure previste];
- 6) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, incaricato della **direzione dei lavori** [può coincidere con una delle altre figure previste];
- 7) un soggetto in possesso della relativa iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) – “**Professionista antincendio**” [può coincidere con una delle altre figure previste];
- 8) un tecnico iscritto nell'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 come **tecnico competente in acustica** [può coincidere con una delle altre figure previste];
- 9) un **geologo** iscritto al relativo albo professionale;
- 10) per i raggruppamenti temporanei, un **giovane professionista**, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 263/2016 [può coincidere con una delle altre figure previste].

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. È, inoltre, indicata sempre la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti del **d.m. n. 263/2016** di cui al **paragrafo 7.1, lettera a)**, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 263/2016. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti dalla presente lettera di invito.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 7.1, lettera b)**, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera c)**, relativo all'iscrizione all'albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera e)**, relativo all'iscrizione all'albo dei geologi, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera f)**, relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera g)**, relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al **paragrafo 7.2, lettera h)**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **paragrafo 7.3, lettera i)**, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **paragrafo 7.3, lettera i)**, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **paragrafo 7.3, lettera j)**, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso. Il requisito dei **due servizi di punta** relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al **paragrafo 7.3, lettera j)**, in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.2, lettera k)**, relativo ai titoli di studio/professionali, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del **d.m. n. 263/2016** di cui al **paragrafo 7.1, lettera a)**, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- b) per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 7.1, lettera b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera c)**, relativo all'iscrizione all'albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera e)**, relativo all'iscrizione all'albo dei geologi, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera f)**, relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **paragrafo 7.1, lettera g)**, relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Con riferimento ai **requisiti di capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice la sussistenza in capo ai consorzi stabili di detti requisiti è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati.

I consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto di apertura previsto dall'art. 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai paragrafi 6 e 7.1. Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria, come elencati al **paragrafo 15.5** della presente lettera di invito. Più specificamente, l'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, e dichiararli in garamediante compilazione di un proprio **DGUE** nelle parti di esclusiva pertinenza, e deve rendere la dichiarazione integrativa di cui al **Modello 3** predisposto dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 3, del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria con assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni decorrente dalla data di ricezione della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le

dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al paragrafo 15.5 della presente lettera di invito. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2021, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline della ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 105 del Codice dall'art. 49, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77: *"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale"*.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di conflitti di interesse, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo nonché l'impegno ad assumersi e a rispettare i principi e gli obblighi del PNRR come meglio declinati al precedente paragrafo 3.3.

In particolare, trovano applicazione anche per il subappaltatore:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. A tale fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente paragrafo 6 della presente lettera di invito;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23 giugno 2022 n. 256;
- *[eventuale, se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a cinquanta]* l'obbligo di cui all'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021. A tale fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, per un massimale di € **3.107,82** pari al 2% dell'importo di direzione lavori (€ 155.390,82), escluso l'importo relativo all'attività di progettazione. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) una **dichiarazione di impegno** (qualunque sia la modalità di rilascio della garanzia), da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, come modificato dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, *“La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente”*; nel caso, mediante **bonifico con accredito PagoPa** (accedere al link <https://pomarance.comune.pluginpay.it>).

In alternativa, la cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>.

La garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutti i soggetti retisti che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui all'Allegato A approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 29 del 14.12.2022). In sede di partecipazione alla gara i concorrenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“*Allegato A – Schede Tecniche*” al citato decreto n. 193/2022, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- 6) l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a) solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o tutti i retisti che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice e per i consorzi stabili, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione o, in alternativa, se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice e per i consorzi stabili, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € **33,00** (euro trentatrè/00) ai sensi della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023*" pubblicata al link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022>.

Per eseguire il versamento è necessario accedere al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, dal portale web dell'ANAC. Il servizio consente di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **pagamento on line**, mediante il nuovo "*Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.*", scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **pagamento mediante avviso**, utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio
 - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "*Pagamenti effettuati*" del "*Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.*", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

12. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non è previsto il sopralluogo assistito dal personale della stazione appaltante.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica "Start", raggiungibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. n.82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore --:-- del giorno --/--/---**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla scheda di gara e caricare nelle sezioni pertinenti quanto segue:

- *“Documentazione amministrativa”*;
- *“Offerta economica”*.

13.1 Regole per la presentazione dell’offerta.

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 della presente lettera di invito, di seguito sono precisate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, già costituiti o da costituirsi (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, ecc.), solo il soggetto mandatario/capogruppo è tenuto a registrarsi e ad abilitarsi al Sistema al fine di operare all’interno della Piattaforma telematica ed eseguire il caricamento della documentazione richiesta.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 58, comma 5, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti, prescritte dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e scaricabili dalla Piattaforma telematica di negoziazione (<https://start.toscana.it>). In caso contrario, deve essere, comunque, garantita la corrispondenza sostanziale dei contenuti con i predetti modelli. È facoltà dei concorrenti allegare ulteriore documentazione: ciò nondimeno, in conformità ai principi di economicità e celerità del procedimento, la stazione appaltante non esaminerà la documentazione sovrabbondante se non ritenuto strettamente necessario.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare

la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di**

occupazione giovanile e di occupazione femminile di cui al paragrafo 6 della presente lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a **5 (cinque)** giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nell'apposita sezione del portale "*Start*" la busta digitale "A - *Documentazione amministrativa*" contenente la seguente documentazione:

- 1) Modello 1 - **domanda di partecipazione** ed eventuale procura;
- 2) Modello 2 - **DGUE**;
- 3) documentazione in caso di **avvalimento** (tra l'altro, Modello 3);
- 4) Modello 4 - dichiarazione **titolare effettivo** (Modello 4);
- 5) Modello 5 - dichiarazione **assenza di conflitto di interesse** (Modello 5);
- 6) Modello 11 contenente l'indicazione dei servizi svolti (*l'operatore economico può indicare i servizi eseguiti anche in altra forma o solo nel DGUE, purché fornisca tutti i dati necessari*);
- 7) ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC**;
- 8) **PASSOE**. Ai sensi della delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464 la verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso l'utilizzo del FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Il PASSOE generato deve contenere l'indicazione di tutti gli operatori economici interessati (professionista singolo, associazione

professionale, società, consorzio e consorziate esecutrici, mandatario/capofila, mandanti/consorziate, imprese retiste partecipanti alla gara, ausiliaria). La mancata produzione del PASSOE non comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico ma l'assegnazione allo stesso, semmai e nel caso fosse sottoposto a verifica, di un termine congruo entro il quale presentarlo;

- 9) ricevuta di versamento dell'**imposta di bollo** (una per ciascuna domanda di partecipazione);
- 10) copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conte-stuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021);
- 11) documentazione per i **soggetti associati** di cui al paragrafo 15.6;
- 12) *(nel caso di studi associati)* **statuto dell'associazione professionale** e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

La **domanda di partecipazione** è redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo l'allegato **Modello 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE) e il CCNL applicato.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti o GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta, con firma digitale, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e presentata:

- nel caso di **professionista singolo**, dal professionista;
- nel caso di **studio associato**, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di **società o consorzi**, dal legale rappresentante;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE** dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE *(in quanto il Modello 1 già contiene le dichiarazioni integrative di cui al successivo paragrafo 15.3);*

- nel caso di **aggregazioni di retisti** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - 1.a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - 1.b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - 1.c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante del retista che riveste la qualifica di mandatario ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di **consorzio stabile**, dal consorzio medesimo e dal consorziato designato come esecutore (*in quanto il Modello 1 già contiene le dichiarazioni integrative di cui al successivo paragrafo 15.3*).

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo **procuratore** munito della relativa **procura**. In tale caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura oppure copia della visura camerale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.p.r. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 per ogni domanda di partecipazione presentata, viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può comprovare l'avvenuto assolvimento del predetto onere:

- a) mediante allegazione del modello F24 dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 2501);
- b) in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Interpello n. 956-571/2018), mediante autodichiarazione di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la

sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre), acquistata in data gg/mm/aaaa;

- c) in caso di assolvimento in modo cartaceo, mediante apposizione del contrassegno sul documento cartaceo e annullamento dello stesso con un tratto e successivo caricamento in piattaforma della scansione della domanda di partecipazione provvista di bollo e debitamente sottoscritta con firma digitale.

Nel caso in cui la/e domanda/e di partecipazione non risultino in regola con la norma sul bollo, viene attivata la procedura di regolarizzazione di cui agli artt. 19 e 31 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE.

Il concorrente compila il **DGUE - documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (Modello 2)**.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dalla presente lettera di invito. **Si suggerisce, in ogni caso, l'allegazione di copia della visura camerale.**

È consentito produrre il DGUE utilizzato in una precedente procedura d'appalto, purché gli operatori economici confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e purché le stesse siano pertinenti rispetto alla presente procedura.

Compilazione del documento di gara unico europeo:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 della presente lettera di invito (Sezioni A-B-C- D).

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la Sezione A, Punti 1 e 2, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 della presente lettera di invito;

- b) la Sezione **B**, Punto 5), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla copertura contro i rischi professionali di cui al paragrafo 7.2, lettera h), della presente lettera di invito;
- c) la Sezione **C**, Punto 1b), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.2, lettere i) e j), della presente lettera di invito (*in alternativa al DGUE, i servizi svolti e i servizi di punta possono essere elencati all'interno del Modello 1 o in qualsiasi altra forma, purché siano forniti tutti i dati richiesti*).

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, con firma digitale, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e presentato:

- nel caso di **professionista singolo**, dal professionista;
- nel caso di **studio associato**, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di **società o consorzi**, dal legale rappresentante;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di **aggregazione di imprese di rete**, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di **consorzio stabile**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Il consorzio è tenuto a compilare tutte le Parti sopra specificate per l'operatore economico singolo. Il **consorziato indicato** è tenuto a compilare la **Parte II**, Sezioni A-B, la **Parte III**, Sezioni A-B-C-D, la **Parte IV**, Sezione A, e la **Parte VI**.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (già inserite nella Sezione II del Modello 1).

Il concorrente dichiara, tra l'altro:

- 1) [fino all'aggiornamento del DGUE] di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In particolare, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 1, lettera **b-bis**, al comma **4** e al comma 5, lettere **b**, **c**, **c-bis**, **c-ter**, **c-quater**, **f-bis** e **f-ter**.

Attesta, altresì, di essere pienamente edotto delle modificazioni apportate al succitato art. 80 e che le dichiarazioni contenute nel DGUE, non conformi alle sopraggiunte disposizioni normative, sono state rese nella consapevolezza che le stesse devono intendersi adeguate alle modifiche in parola (*legge n. 55/2019; decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; da ultimo, legge 23 dicembre 2021, n. 238*);

- 2) i seguenti dati:

per i professionisti singoli:

- a. dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

per i professionisti associati:

- b. dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. n. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

per le società di professionisti:

- d. dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. n. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

per le società di ingegneria:

- g. dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e numero di iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. n. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. n. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) ed i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

per i consorzi stabili:

- j. dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al **paragrafo 7.1, lettera c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e iscrizione al relativo albo professionale;
 - 4) con riferimento al professionista di cui al **paragrafo 7.1, lettera d)**, i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008;
 - 5) con riferimento al professionista di cui al **paragrafo 7.1, lettera e)**, i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti e forma di partecipazione;

- 6) con riferimento al professionista di cui al **paragrafo 7.1, lettera f)**, i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti e forma di partecipazione;
- 7) con riferimento al professionista di cui al **paragrafo 7.1, lettera g)**, i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti e forma di partecipazione;
- 8) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata né come ausiliaria per altro concorrente;
- 9) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
- 8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di interesse;
- 9) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- 10) di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 11) *(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* di non essere in-corso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 12) *(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- 13) *(per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta)* di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.

68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- 14) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota del trenta per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- 15) di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento dei dipendenti** adottato dal Comune di Pomarance (reperibile dal sito Internet dell'ente all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comunepomarance.it/files/76/other/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO.pdf>) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, per quanto compatibile, pena la risoluzione del contratto;
- 16) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, e segnatamente, di impegnarsi a rispettare tutti i principi e gli obblighi specifici imposti dal PNRR e dalla Misura cui accede il presente intervento;
- 17) *(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 18) *(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
- 19) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di protocollo della lettera di invito.

N.B. Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3 risultano già inserite nella Sezione II del Modello 1 – domanda di partecipazione. Tuttavia, le stesse possono essere rese anche in altra forma (ad esempio, come allegato alla domanda di partecipazione) purché ne siano rispettati tutti i contenuti e siano presentate da tutti i soggetti interessati (nel caso di professionista singolo, dal professionista; nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante; nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, costituiti o non costituiti, da tutti gli operatori economici riuniti/consorziati; nel caso di aggregazione di rete, da tutte le retiste che partecipano alla gara; nel caso di consorzio stabile, dal consorzio e dal consorziato designato come esecutore).

15.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE**, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello 2**), contenente le informazioni di cui alla **Parte II**, Sezioni A-B, alla **Parte III**, Sezioni A-B-C-D, alla **Parte IV**, Sezione A, Punto 1, e in relazione al requisito oggetto di avvalimento, Sezioni A, Punto 2, B e C, e alla **Parte VI**;
- 2) **dichiarazione integrativa**, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**Modello 3**);
- 3) **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) dichiarazione **titolare effettivo** (Modello 4);
- 5) dichiarazione **assenza di conflitto di interesse** (Modello 5);
- 6) **PASSOE**;

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**
dichiarazione attestante:
 - 6.a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 6.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - 6.c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comunale;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tale caso partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. La presentazione e il caricamento della documentazione amministrativa richiedono le seguenti operazioni:

- tutti i file della documentazione amministrativa devono essere **in formato .pdf**;
- i file della documentazione amministrativa (domanda di partecipazione, DGUE, PASSOE, protocollo di legalità, dichiarazione dell'impresa ausiliaria, ulteriori dichiarazioni sostitutive, ecc.) **devono essere singolarmente sottoscritti con firma digitale dai rispettivi soggetti dichiaranti**, secondo le indicazioni contenute nella presente lettera di invito (cfr. paragrafi 13 e 15.1);

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere caricata nell'apposita sezione all'interno della scheda di gara presente a Sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "*Disciplinare telematico - Timing di gara*".

Il concorrente è tenuto ad **inserire direttamente a Sistema eventuale ribasso percentuale**, unico ed incondizionato, che è disposto ad effettuare sull'importo posto a base di gara pari ad **€ 359.630,74**, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva. Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione dei propri **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e dell'importo degli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Si precisa che:

- il file "*Offerta economica*" è sottoscritta con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione (cfr. paragrafo 15.1). In particolare, e tra l'altro, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica **è sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE**;
- il ribasso percentuale offerto non deve riportare più di 2 (due) decimali**;
- sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato;
- sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo posto a base di gara.**

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Sistema non accetta offerte oltre il termine di presentazione della domanda e, una volta scaduto quest'ultimo, garantisce la conservazione, l'integrità e l'immodificabilità di tutta la documentazione inserita nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno **08.06.2023**, alle **ore 11:00**, presso gli uffici di Via Rocalli, 38 in Pomarance (PI); in alternativa verrà aperta una seduta da remoto, i cui estremi saranno pubblicati con congruo anticipo sulla piattaforma telematica di negoziazione.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata (anche la mattina stessa in caso di circostanze sopraggiunte ed imprevedibili) ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica “Start”.

Qualora l'esame della documentazione amministrativa non si concluda nel corso della prima riunione, le relative operazioni, ove possibile, proseguiranno ad oltranza nei giorni feriali successivi, stessa modalità e stesso orario, senza necessità di ulteriore, specifica comunicazione.

Le sedute pubbliche successive (non consecutive alla prima) sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma telematica “Start” almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di assistere alle operazioni della seduta, secondo le modalità e le istruzioni allo scopo fornite, di volta in volta, dalla stazione appaltante.

Il RUP, alla presenza di due testimoni e con l'assistenza di un segretario verbalizzante, procede, nella prima seduta pubblica e secondo l'ordine alfabetico proposto dalla piattaforma telematica, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla presente lettera di invito nonché l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 24, comma 7, 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice;
- c) redigere apposito processo verbale.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sulla Piattaforma telematica nonché alla sua comunicazione immediata e, comunque, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

A seguito della verifica della completezza della documentazione amministrativa, in caso di esito positivo, nella stessa seduta pubblica ovvero in una successiva a conclusione dell'eventuale soccorso istruttorio, il R.U.P. alla presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante procede all'apertura dell'offerta economica.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal R.U.P..

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante verifica il rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. In relazione ai tempi di conclusione della procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di derogare a tale previsione e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto pur in difetto della cennata comprova al fine di ordinare l'immediato avvio delle prestazioni; e ciò, in vista del preminente interesse pubblico alla più celere esecuzione dell'appalto e al rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR. Nel caso, l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione resta subordinata alla verifica positiva di tutti i prescritti requisiti di accesso alla procedura ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge n. 108/2021 il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'art. 32, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del decreto semplificazioni, nel caso di contratto stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la documentazione antimafia successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo e dall'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. n. 445/2000, della **polizza di responsabilità civile professionale** prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005).

Le succitate polizze vengono rilasciate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 luglio 2022, n.154.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'affidatario dell'appalto è tenuto all'applicazione dei principi generali e trasversali e all'attuazione degli obblighi del PNRR come riportati al paragrafo 3.3 della presente lettera di invito.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del paragrafo 3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante *"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"*, la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, della legge n. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi del succitato paragrafo 3 del d.p.c.m. 7 dicembre 2021 la mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 108/2021 determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del medesimo art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta trasmessa all'indirizzo pec comune.pomarance@postacert.toscana.it.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. ULTERIORI INFORMAZIONI

1) La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara, di revocarla, annullarla, sospenderla o di prorogarne la data, anche in caso di perdita del finanziamento, senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso spese e senza che gli stessi possano vantare pretesa alcuna.

2) **Al fine di addivenire quanto prima alla conclusione del contratto, è in facoltà per il concorrente produrre, già in sede di gara, la documentazione a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica ed economica richiesto al paragrafo 7.2 della presente lettera di invito.**

3) L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. La nascita del rapporto negoziale è subordinata alla sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 29 del Codice tutti gli atti inerenti alla presente procedura vengono pubblicati sul profilo di committente dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e all'interno della scheda di gara presente sulla Piattaforma telematica "Start".

- 4) Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi degli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 5) Per tutto quanto non specificatamente previsto nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio al capitolato speciale e alle disposizioni vigenti in materia di appalti.
- 6) Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Pisa le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione dell'art. 48 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento a cui i dati si riferiscono.

I dati forniti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal personale interno alla stazione appaltante interessato dal procedimento di gara e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tale proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito della presente gara sono soggette a controllo a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, in ossequio alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016 e alla disciplina specifica per l'attuazione del PNRR.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pomarance, in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il direttore del Settore Gestione del Territorio.

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione "*Albo pretorio on-line*", nella sezione "*Avvisi*" del sito web del Comune e nella Piattaforma telematica di negoziazione, ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione "*Amministrazione trasparente*" per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal d.lgs. n. 33/2013. In tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali e ad ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

IL DIRETTORE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Roberta Costagli

Allegati:

- Modello 1 - domanda di partecipazione;
- Modello 2 - DGUE;
- Modello 3 - dichiarazioni del soggetto ausiliario;
- Modello 4 – dichiarazione del titolare effettivo;
- Modello 5 - dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
- Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pomarance;
- Modello 6 - schema per indicazione dei servizi svolti: requisiti di capacità tecnica e professionale; *(l'operatore economico può indicare i servizi eseguiti anche in altra forma o solo nel DGUE, purché fornisca tutti i dati necessari).*